

Desogus

# Comune di Carbonia

Provincia di Carbonia - Iglesias

UFFICIO: Segreteria

Carbonia 21/12/2010

Prot. n. 36.918 del

Raccomandata A.R.

21 DIC 2010

Al Collegio dei Revisori  
Egr. Dott.ssa Giuseppina Tartaglione  
Via Toscana 113  
09013 CARBONIA

**Oggetto:** Contratto Collettivo Decentrato Integrativo area dirigenti. Annualità 2010.

Il giorno 20 dicembre 2010, la delegazione trattante di parte pubblica per l'Amministrazione Comunale, formata dal Direttore Generale dott. Paolo Maggio, dal dirigente del personale dr. Giorgio Desogus e dalla Dirigente del Servizio finanziario dott.ssa Cristina Pillola, e le OO.SS. rappresentative del comparto della dirigenza degli EE.LL., si sono incontrate per la determinazione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato relative al 2010. Per i sindacati era presente il signor Luciano Chia per la Uil.

In premessa occorre ricordare che il numero di dirigenti, nel 2009, salì da quattro a cinque, in attuazione della deliberazione consiliare n. 7 del 9 marzo 2009 con la quale è stato aggiornato il piano triennale delle assunzioni. La decisione del Consiglio nasce dal complesso iter che è seguito alla soppressione delle Comunità Montane. In attuazione dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 2005 n. 12, con Decreto del Presidente n. 23 del 28 febbraio 2008, sono stati assegnati al Comune di Carbonia alcuni dei beni, del personale e dei procedimenti inerenti il complessivo sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani già in capo alla disciolta Comunità Montana n. 19. In particolare è stata trasferita la dottoressa Silvia Mocci, segretario e direttore generale della disciolta Comunità Montana.

Le spese sono a carico della Regione, ma il protocollo, al fine di fronteggiare spese impreviste relative alla gestione della cessata comunità montana e quelle inerenti l'assunzione del personale assegnato al Comune di Carbonia (la D.ssa Silvia Mocci), prevede l'accantonamento di una somma pari ad € 500.000,00, per la parte eventualmente non coperta dal trasferimento regionale previsto dall'art. 6, comma 10, della legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3 per gli anni dal 2009 al 2012, sino a quella che allora era la presumibile cessazione dal servizio per collocamento a riposo della D.ssa Mocci.

Dunque, le spese aggiuntive sono interamente rimborsate all'Amministrazione comunale, sulla base degli atti e delle norme citate. Comunque si è provveduto ad aggiornare il fondo, in modo da garantire la corretta imputazione della spesa.

Ciò premesso sulla costituzione del Fondo, si precisa quanto segue:

Vengono confermate le somme che hanno carattere di stabilità. Si tratta delle somme previste dall'art. 26, comma 1, lettera a) del CCNL 1999 (euro 10.666,00= più € 478,65=). Quella dovuta ai sensi dell'art. 23, comma 1 del CCNL 2006 (euro 2.600,00=). Dell'art. 23, comma 3 dello stesso Contratto (euro 638,16=). Dell'articolo 4, comma 4 del CCNL 2007 (euro 1.188,60=). Viene inoltre confermata la somma allocata lo scorso anno ai sensi dell'art. 26 comma 3, ultimo periodo del CCNL 23 dicembre 1999, per i motivi indicati nella relazione dello scorso anno (€ 149.597,50=).

Poiché l'art. 2 del CCDI allegato applica la possibilità offerta dall'art. 16, comma 2, del CCNL 22 febbraio 2010 e dell'art. 5, comma 2 del CCNL 3 agosto 2010, anziché ritoccare la somma indicata al punto precedente, si è preferito incrementare, anche per facilità di comprensione della modifica, l'importo previsto ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 2007 da € 3.432,00= ad € 5.720,00=.

Quindi sono stati inseriti tutti gli aumenti previsti dai Contratti Nazionali di lavoro sottoscritti nel 2010. Si tratta di quelli previsti dall'art. 16, comma 1 e comma 4 del CCNL 22 febbraio 2010 (euro 2.392,00= ed € 2.353,38=). Quest'ultimo (previsto inizialmente solo per il 2008) viene confermato dall'art. 5, comma 5 del CCNL 3 agosto 2010. Inoltre, in applicazione dell'art. 5 comma 1 e 4 del CCNL 3 agosto 2010, sono state inserite le somme di € 3.055,00= ed € 2.024,47=. Tutti gli incrementi derivanti dai contratti 2010 sono stati inseriti per cinque dirigenti, in modo da non modificare gli importi previsti dall'art. 26 comma 3 ultimo periodo del contratto 1999, rendendo più semplice la composizione del Fondo.

Si conferma infine che l'importo globale delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera g) del CCNL 12 febbraio 2002, è di € 16.784,85=.

Inoltre sono state inserite le somme dovute ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera e) del CCNL 1999. Tale somma è così ripartita: € 10.000,00= per l'Ufficio tecnico; corrisponde a quanto dovuto ai sensi degli artt. 92 del decreto legislativo 163/2006 e n. 12 della legge regionale n. 5 del 2007. La somma di € 20.000,00= viene invece aggiunta come quota dovuta per la lotta all'evasione ICI, secondo quanto dispone la normativa in materia e il Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti al personale del settore tributi, approvato con deliberazioni G.M. n. 130 del 29 maggio 2008 e n. 142 del 30 luglio 2009; infine vengono aggiunti € 10.000,00= erogati dall'Organismo del bacino 34 per la gestione del servizio di distribuzione del gas. Si tratta di una sorta di Consorzio tra cinque Comuni, i cui oneri di gestione gravano sul fondo associato. Il Sindaco, con provvedimento n. 11.582 del 19 aprile 2007, ha affidato l'incarico di direzione dell'Ufficio del Bacino n. 34 per la gestione del servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti urbane, ad un dirigente del Comune. Il relativo compenso, giusto il punto 4 della parte dispositiva dell'atto, è a valere sul Fondo dell'Associazione e verrà stabilito prendendo come riferimento l'art. 3 dell'accordo integrativo nazionale dei Segretari Comunali n. 2 del 22 dicembre 2003.

Per rispettare il principio della riduzione della dinamica salariale, la somma dovuta ai sensi dell'art. 26, comma 3 del CCNL 2009 (che era già stata ridotta lo scorso anno, passando da € 51.734,20= ad € 47.824,20=, con una riduzione del 7,557 %), viene ulteriormente ridotta del 6,53%, scendendo ad € 44.700,00=.

Cosicché le risorse per la retribuzione di risultato passano dal 15,03 % del 2008 e dal 14,844% del 2009, al 14,805% del Fondo. Contenendo la crescita della dinamica retributiva, così come chiesto dalla Corte dei Conti, ma contravvenendo al disposto dell'art. 28, comma 1 del CCNL 23 dicembre 1999, secondo il quale "al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli Enti, delle risorse complessive di cui all'art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%".

Si allega copia della preintesa (allegato 1).

Distinti saluti

Dirigente 1<sup>a</sup> Servizio



## Relazione tecnico-illustrativa

L'articolo 40, comma 3, sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 impone che i contratti decentrati siano accompagnati da una relazione tecnica "evidenzi il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, la garanzia per il servizio pubblico, l'interesse specifico della collettività" (così il punto 3 A) della Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010.

In via preliminare si osserva che il contratto sottoscritto costituisce l'accordo annuale sulla ripartizione delle risorse.

In generale invece si precisa che il contratto decentrato della dirigenza non prevede particolari indennità, né clausole speciali. Questo perché il trattamento economico della dirigenza si basa sostanzialmente su due sole voci: l'indennità di posizione e quella di risultato. Entrambe sono obbligatorie. La prima è connessa alla posizione ricoperta; la seconda è legata ai risultati.

In ogni caso, di seguito vengono indicati i riferimenti normativi:

1. Indennità di posizione: l'articolo 27 del CCNL 23/12/1999 stabilisce che "gli Enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ...". Secondo la dottrina questa norma impone a tutti gli Enti l'obbligo di predeterminare l'indennità di posizione per ogni funzione dirigenziale prevista; col corrispettivo diritto di ogni dirigente di ricevere tale indennità. I valori minimo e massimo assoluti sono stabiliti dal CCNL, mentre i valori di ogni singolo Ente sono predeterminati in contrattazione decentrata. Nel nostro Ente tali valori sono stati stabiliti nel Contratto Collettivo Decentrato integrativo firmato in attuazione della deliberazione G.M. n. 439 del 1 agosto 2000.
2. Indennità di risultato: gli articoli 28 e 29 del CCNL 23/12/1999 prevedono che "al fine di sviluppare ... l'orientamento ai risultati della quota di retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota ....., in misura non inferiore al 15%". La corresponsione di tale parte di retribuzione è vincolata al raggiungimento degli obiettivi predeterminati dagli Enti. L'intero meccanismo deve essere stabilito a monte, con regole di carattere generale, oggetto di confronto sindacale. Anche queste regole sono state determinate nel contratto decentrato già citato, ma sono state modificate con la deliberazione G.M. n. 303 del 22 dicembre 2003.
3. Per quanto concerne le somme erogate a titolo di premialità per il recupero dell'evasione, si ricorda che queste sono dovute in applicazione degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuiscono la facoltà di regolamentare l'erogazione di compensi incentivanti il potenziamento degli uffici tributari dei Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Ciò è stato fatto dal Comune con l'approvazione dello specifico Regolamento, avvenuta con deliberazione G.M. n. 310 del 30 dicembre 2003. Detto regolamento è stato modificato più volte (deliberazioni n. 2 del 16 gennaio 2004; n. 104 del 16 aprile 2004; n. 130 del 29 maggio 2008 e n. 142 del 30 luglio 2009). In sostanza stabilisce che il 22% delle somme effettivamente riscosse dal recupero dell'evasione, venga distribuito tra il personale che – sulla base del contributo individuale – abbia operato nella lotta all'evasione fiscale.

4. Relativamente alle somme dovute per la progettazione L'articolo 92, comma 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce i principi ai quali devono attenersi le pubbliche amministrazioni nell'affidamento degli incarichi di studio, progettazione, redazione dei piani di sicurezza e direzione lavori in materia di lavori pubblici. Anche la legge regionale 7 agosto 2007 n. 5, all'art. 12, comma 1 e 3, tratta la materia. L'attuazione di tali principi è avvenuta, nel nostro Ente, con lo specifico Regolamento approvato con deliberazione G.M. n. 4 del 8 gennaio 2010. In breve vengono stabilite le regole per retribuire l'affidamento di tali incarichi, con un massimo pari al 2% dell'importo posto a base di gara per l'esecuzione di opere pubbliche.

La possibilità di erogare i compensi di cui ai precedenti punti 3 e 4 è esplicitamente stabilita dall'art. 20 del CCNL 22 febbraio 2010.

# COMUNE DI CARBONIA

## IPOSTESI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DIRIGENZA 2010

Il giorno 20 dicembre 2010, alle ore 12,15 presso la sede di Piazza Roma, ha avuto luogo l'incontro tra l'Amministrazione del Comune di Carbonia, rappresentata dal Vice Segretario dott. Livio Sanna, dal Dirigente del Servizio Affari Generali, Personale, dott. Giorgio Desogus, dalla Dirigente del Servizio Finanziario dott.ssa Maria Cristina Pillola ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali: CUSANO CHIA - VIC

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al personale, assunto a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale.

Le OO.SS. danno atto che il fondo delle risorse decentrate, previsto dall'articolo 4 del CCNL 23 dicembre 1999 s.m.i. è costituito come segue:

Voce	2010
Art. 26, comma 1 lettera a) CCNL 1999	10.666,66
idem lettera d)	478,65
idem comma 2	0
Processi di riorganizzazione. Art. 26 comma 3	44.700,00
Incremento posizioni. Art. 26 comma 3	149.597,50
Art. 23 c. 1 CCNL 2006	2.600,00
Art. 23 c. 3 CCNL 06 (1,66 sal 01)	638,16
Art. 4 c. 1 CCNL 2007	5.720,00
Art. 4 c. 4 CCNL 07 (0,89\$ sal 03)	1.188,60
Art. 16 c. 1 CCNL 22/2/2010	2.392,00
Art. 16 c. 4 CCNL 3/8/10 ex art. 5 c.5 CCNL 3/8/10	2.353,38
Art. 5 c. 1 CCNL 3/10/2010	3.055,00
Art. 5 c. 4 CCNL 3/10/2010	2.024,47
Riduzione valori posizione. Art. 1, comma 6 CCNL 2001	16.784,85
Fondi ex leggi speciali. Art. 26 c. 1 lett. e) CCNL 99	40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>208.629,57</b>
Oneri	73.395,88
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>282.025,45</b>




Le Parti - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del CCNL 23 dicembre 1999 - convengono quanto segue:

### Art. 1

#### Utilizzo del fondo

Indennità di posizione	240.271,73
Indennità di risultato	41.753,72
<b>Totale</b>	<b>282.025,45</b>



**Art. 2**

**Adeguamento della retribuzione di posizione**

1. L'indennità di posizione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla data del 1 gennaio 2007, sono adeguati ai valori delle posizioni ricoperte alla medesima data, in applicazione dell'art. 16 comma 2 del CCNL 22 febbraio 2010.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CCNL 3 agosto 2010, le indennità di posizione non ricoperte alla data del 1 gennaio 2009 vengono adeguate a quelle ricoperte alla medesima data.
3. Le somme necessarie a quanto indicato nei commi precedenti sono attinte dal fondo, che è indicato in premessa.

